

**REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO**  
**DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

**ARTICOLO 1 - Funzioni**

1.1 Per una approfondita e spedita trattazione di argomenti inerenti la Proprietà Industriale, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (d'ora in poi "Ordine dei Consulenti") si può avvalere dell'opera preparatoria, istruttoria, pre-decisoria, referente e consultiva, di Gruppi di studio da esso costituiti su proposta di uno o più iscritti, sulla base di un programma annuale dettagliato di attività che preveda obiettivi, linee guida, modalità e tempi di attuazione, che dovrà passare il vaglio ed essere approvato dal Consiglio dell'Ordine.

1.2 I Gruppi di studio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono inoltrare al Consiglio dell'Ordine proposte di indirizzo e/o di programma.

1.3 Ogni eventuale nuova e diversa attività, non ricompresa nell'originario programma, verrà preventivamente presentata al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.

1.4 Entro 3 mesi dalla scadenza dell'anno di attività ciascun Gruppo di studio presenterà al Consiglio dell'Ordine una relazione sintetica delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

**ARTICOLO 2 - Competenze**

2.1 Il Consiglio dell'Ordine, in deroga a quanto previsto al successivo art. 3.2, può modificare il numero e l'articolazione delle competenze dei Gruppi di studio.

2.2 I Gruppi di studio possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro per l'esame di particolari argomenti.

2.3 La rappresentanza dei Gruppi di studio verso terzi e ogni attività esterna è di competenza del Consiglio dell'Ordine, che potrà delegarla al Consigliere Referente del Gruppo di studio.

2.4 L'attività, le decisioni e le proposte dei Gruppi di studio sono portate all'attenzione del Consiglio dell'Ordine per il tramite del Consigliere Referente del Gruppo di studio stesso.

**ARTICOLO 3 - Composizione**

3.1 Ogni Consigliere dell'Ordine non può essere Referente per più di due Gruppi di studio.

3.2 Ogni Gruppo di studio si intende regolarmente costituito da un minimo di 5 componenti iscritti, oltre il Consigliere Referente.

**ARTICOLO 4 - Costituzione**

4.1 Entro 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, lo stesso darà comunicazione agli iscritti, attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, dell'indizione della procedura di costituzione del Gruppo di studio e della relativa tematica, che conterrà le condizioni e/o i requisiti richiesti per la candidatura e i termini per la presentazione della domanda.

4.2 Il Consiglio dell'Ordine, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3.2, alla prima riunione utile, selezionerà i componenti del Gruppo di studio fra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità e soddisfano i requisiti previsti.

4.3 Coloro i quali abbiamo già fatto parte di un Gruppo di studio, per due mandati consiliari consecutivi, potranno inviare la propria candidatura per il medesimo Gruppo di studio fermo restando che, in tale ipotesi, il Consiglio dell'Ordine procederà alla selezione di cui al precedente comma, valutando *in primis* le candidature pervenute da parte degli iscritti che si siano candidati per la prima volta a quel dato Gruppo di studio ovvero che ne abbiano fatto parte durante un solo mandato consiliare.

4.4 Il Consiglio dell'Ordine pubblicherà sul proprio sito internet i nomi degli iscritti selezionati quali componenti dei Gruppi di studio.

#### **ARTICOLO 5 - Motivi di irricevibilità della candidatura**

Non possono essere nominati componenti del Gruppo di studio:

- a. Iscritti che sono già membri di altri Gruppi di studio, salvo il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come richiesto dall'art. 3.2;
- b. Iscritti destinatari della sanzione disciplinare della sospensione nei due anni precedenti il termine di presentazione delle candidature di cui all'art. 4.1;
- c. Iscritti non in regola con il pagamento della quota d'iscrizione.

#### **ARTICOLO 6 - Riunioni**

6.1 Una volta costituito, il Gruppo di studio si dovrà riunire, il prima possibile e nominare il Coordinatore ed il Segretario.

6.2 Il Gruppo di studio dovrà riunirsi almeno una volta per trimestre, su convocazione del Coordinatore.

6.3 Delle sedute dei Gruppi di Studio si redige il processo verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario.

#### **ARTICOLO 7 - Durata**

7.1 I Gruppi di studio restano in carica per la stessa durata del Consiglio.

7.2 Alla scadenza del mandato consiliare, il Consiglio dell'Ordine si attiverà in conformità all'articolo 4.1.

#### **ARTICOLO 8 - Doveri**

8.1 Ogni componente è tenuto a partecipare, anche per via telefonica o telematica, alle attività del proprio Gruppo di studio e le eventuali assenze dovranno essere motivate e comunicate al Coordinatore del Gruppo di studio.

8.2 I componenti di un Gruppo di studio che saranno assenti per quattro riunioni nell'anno anche non consecutive incorreranno nella decadenza di cui al successivo art. 9, salvo comprovati impedimenti, e verranno sostituiti. Il Consiglio dell'Ordine sceglie, a suo insindacabile giudizio, il sostituto fra gli iscritti che avevano originariamente offerto la propria candidatura.

8.3 La partecipazione alle sedute dei Gruppi di Studio non dà diritto a compenso e/o indennità. Il Consiglio dell'Ordine concederà un numero di crediti formativi per ciascun anno sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni dei Gruppi di studio sino a un massimo del 20% del totale dei crediti nel biennio.

#### **ARTICOLO 9 – Ipotesi di decadenza**

I componenti dei Gruppi di Studio decadono immediatamente dalla carica di membro del Gruppo, laddove:

1. non risultino più iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale;
2. incorrano in una sanzione disciplinare diversa dalla censura e/o richiamo;
3. risultino assenti a quattro riunioni nell'anno anche non consecutive.

#### **ARTICOLO 10 – Sostituzione**

La nomina, la qualità e funzione di componente del Gruppo di studio è personale. Un componente impedito a partecipare alle attività del Gruppo di studio, ne darà senza indugio informativa al Consiglio dell'Ordine, il quale sostituirà tale componente con altro iscritto originariamente candidato per il periodo indicato. La sostituzione diverrà definitiva se e quando l'iscritto sostituito comunicherà al Consiglio dell'Ordine il carattere definitivo del proprio impedimento.

#### **ARTICOLO 11 – Cessazione e scioglimento**

Il Consiglio dell'Ordine, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la cessazione dell'attività di un Gruppo di studio ed il suo conseguente scioglimento.

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine il 19 luglio 2019.*